Abolizione tariffario per le professioni regolamentate

A cura di Inf. Marino Ciro - Tesoriere

L'art. 9, d.lgs. n. 1/2012 (meglio noto come decreto delle liberalizzazioni o 'Cresci-Italia') ha abrogato le tariffe professionali, abrogazione finalizzata, nell'intenzione del legislatore, ad una migliore concorrenza tra i professionisti, nell'ottica di tutelare economicamente i consumatori specialmente nella determinazione dei compensi dovuti al professionista.

il Tribunale di Cosenza, con l'ordinanza del 1° febbraio 2012, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, non ancora convertito in legge, specialmente (ma non esclusivamente) nella parte in cui, dopo aver abrogato le tariffe professionali, nulla ha disposto in ordine alla liquidazione giudiziale dei compensi, per il periodo transitorio nelle more dell'approvazione di nuove tariffe da parte del Ministero vigilante la specifica professione.

Si ricorda che lo scardinamento del sistema tariffario, infatti, era già stato realizzato con l'abolizione della sua obbligatorietà, quanto ai minimi, abolizione risalente ormai ad oltre cinque anni fa (con il d.l"Bersani", del 4 luglio 2006, n. 223, convertito in l. 4 agosto 2006, n. 248).

Pubblico il testo della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, votato positivamente dal SENATO, limitatamene al nuovo art.9 sulle DISPOSIZIONI SULLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE, il quale ha confermato l'abrogazione delle tariffe professionali, lasciando sostanzialmente invariato il precedente schema con l'unica sostanziale modifica determinata dalla eliminazione del preventivo obbligatorio scritto il quale diventa un preventivo di massima.

La norma è stata cosi rivista

Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista sarà determinato con riferimento a parametri futuri che verranno stabiliti con decreto del ministro vigilante entro 120 giorni.

Il compenso per le prestazioni professionali sarà pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale

Il professionista dovrà rendere noto al cliente il grado dì complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.

La misura del compenso dovrà essere adeguata all'importanza dell'opera e andrà pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Il professionista dovrà sempre e comunque indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

È stato introdotto il regime transitorio per il quale le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, finché non verrà emesso il decreto ministeriale.

In ogni caso la norma transitoria perderà efficacia oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto